

FISCO

Al debutto gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale. Mancano all'appello diversi tasselli

Studi di settore addio. O quasi

Molte analogie con gli Isa. Diminuiti i modelli, non i dati

Pagina a cura
di ANDREA BONGI

Nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale al via. Con l'approvazione degli ultimi 106 modelli Isa attraverso il decreto ministeriale del 30 dicembre 2018, è ufficialmente partita l'operazione che vede già con la prossima dichiarazione dei redditi, la definitiva uscita di scena degli studi di settore. Come sempre però non è tutto oro ciò che luccica. Ci sono ancora diversi tasselli da sistemare prima di poter avere un quadro normativo e tecnico completo in relazione ai nuovi strumenti di compliance fiscale. Ci sono inoltre molte, anzi forse addirittura troppe, analogie fra i nuovi strumenti e i vecchi studi di settore, tanto che qualcuno ha già definito l'intera operazione come una sorta di restyling piuttosto che una riforma vera e propria.

Ciò detto vediamo quali sono le caratteristiche principali dei nuovi modelli che dovranno essere utilizzati già nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2018.

La modulistica. I modelli Isa che faranno il loro debutto sulla scena già nella prossima dichiarazione dei redditi sono 175 e sono suddivisi in cinque macro aree: commercio, servizi, professioni, manifatture e agricoltura.

Rispetto agli studi di settore il numero dei modelli Isa è leggermente inferiore (nel 2017 furono approvati 193 modelli studi) mentre la quantità e la qualità delle informazioni richieste ai contribuenti non sembra essersi ridotta di molto.

Come per i modelli degli studi anche i nuovi Isa prevedono infatti una parte dedicata ai dati strutturali dell'attività economica nella quale il contribuente dovrà indicare gli «Elementi specifici dell'attività» alla quale si aggiungono poi una serie di ulteriori quadri dedicati al personale, alle unità locali utilizzate e infine ai dati contabili di riferimento relativi all'annualità oggetto di dichiarazione.

La struttura dei nuovi modelli Isa è dunque pressoché identica ai vecchi studi di settore. Manca però un quadro dedicato alle «annotazioni» all'interno del quale i contribuenti potrebbero inserire, in una logica di contraddittorio anticipato, eventuali motivazioni giustificative di un basso punteggio ottenuto in termini di affidabilità fiscale.

La richiesta di tale quadro aggiuntivo è stata formulata da varie categorie economiche

I nuovi modelli Isa al debutto

Modelli Isa applicabili al periodo d'imposta 2018	175 suddivisi in 5 comparti economici: commercio, servizi, professioni, manifatture, agricoltura
Utilità dei nuovi Isa	Favorire emersione spontanea basi imponibili
Soggetti esclusi	Soggetti con ricavi e/o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 €
Punteggio di affidabilità fiscale	È espresso su una scala di valori da 1 a 10
Possibilità di migliorare il profilo di affidabilità fiscale	Attraverso indicazione ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili
Accesso al regime premiale Isa	In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale da individuare con apposito provvedimento direttoriale
Software di calcolo del punteggio	Oltre al posizionamento nella scala di valori indicherà anche il punteggio in termini di normalità e coerenza della gestione
Omessa o incompleta presentazione modelli Isa	Possibilità di accertamento induttivo previo contraddittorio
Rischiosità fiscale	Agenzia Entrate e Guardia di Finanza possono definire strategie di controllo basate sui livelli di affidabilità fiscale derivante dagli Isa

chiamate da SoSe a esprimere il loro parere sui nuovi modelli Isa ma, almeno per adesso, non è stata accolta.

L'indice sintetico di affidabilità fiscale. Scorrendo le note metodologiche di accompagnamento ai singoli modelli si apprende come, in buona sostanza, l'indice sintetico di affidabilità fiscale sia di fatto un giudizio di sintesi sull'affidabilità dei comportamenti fiscali del soggetto. Tale giudizio è calcolato come media aritmetica di un insieme di indicatori elementari e rappresenta il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari: più basso sarà il valore dell'indice, minore sarà l'affidabilità fiscale del soggetto, più alto sarà il valore, più alta sarà l'affidabilità fiscale del soggetto.

Gli indicatori elementari che concorrono alla formazione del risultato in termini di affidabilità fiscale variano sulla base delle singole attività economiche assoggettate ai nuovi Isa e si compongono, in linea generale, in due gruppi: indicatori elementari di affidabilità e indicatori elementari di anomalia.

I primi individuano l'attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e/o del modello organizzativo di riferimento, all'interno di specifici intervalli di valori su una scala

da 1 a 10. I secondi invece segnalano la presenza di profili contabili e/o gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano incongruenze riconducibili a ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli di rilevazione dei dati per l'applicazione degli Isa, ovvero tra queste e le informazioni presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità d'imposta. Tali elaborazioni e i risultati delle stesse, saranno fornite ai contribuenti da un apposito programma informatico che verrà realizzato, si legge nell'articolo 3 del decreto ministeriale del 30 dicembre scorso, dall'Agenzia delle entrate.

A tutt'oggi di tale software applicativo non vi è alcuna traccia.

Così come avveniva per gli studi di settore anche il software di calcolo dei nuovi Isa fornirà ai contribuenti, oltre al punteggio in termini di affidabilità fiscale complessiva, anche il punteggio relativo ai suddetti indicatori elementari ai fini della verifica della normalità e della coerenza della gestione aziendale o professionale.

Possibilità per il contribuente di migliorare il suo grado di affidabilità fiscale. Così come avveniva per gli studi di settore anche il nuovo software applicativo degli Isa consentirà al contribuente di «migliorare» la propria posi-

zione attraverso l'indicazione in dichiarazione di ulteriori ricavi o compensi.

In questo senso il comma 7 dell'articolo 3 del citato decreto prevede infatti che allo scopo di migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale e per accedere al regime premiale dei nuovi Isa, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Oltre a tale possibilità i contribuenti potranno anche interagire con il programma informatico di calcolo degli Isa per correggere o modificare alcuni dati di base ritenuti inattendibili o non corretti.

Questa possibilità di interazione è espressamente prevista dal comma 3 della disposizione sopra richiamata secondo la quale il contribuente ha la possibilità di indicare l'inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall'Agenzia delle entrate, attraverso l'inserimento dei dati ritenuti corretti dal contribuente stesso. Nel calcolo del punteggio dei relativi indicatori elementari e di

quello complessivo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale, prosegue la disposizione di cui sopra, il programma informatico terrà conto degli eventuali dati rettificati dal contribuente stesso.

Nuovi Isa e attività di accertamento. Tutti da capire invece i possibili risvolti in termini di attività di accertamento nei confronti dei soggetti che risultano avere un basso indice di affidabilità fiscale sulla base dei responsi forniti dal software di calcolo.

L'unica disposizione in tal senso è quella contenuta nel comma 14 dell'articolo 9-bis del dl 50/2017 (norma primaria in materia di nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale).

Sulla base di tale disposizione infatti si prevede che sia l'Agenzia delle entrate che il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate sulle analisi del rischio di evasione fiscale, tengano conto anche del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione dei nuovi indici sintetici.

Dunque dal responso dei nuovi Isa non dovrebbe poter scaturire un accertamento così come previsto invece per gli studi di settore.

L'inattendibilità fiscale del contribuente, collegata a un basso punteggio ottenuto in termini di indice sintetico, dovrebbe unicamente esporlo al rischio di inserimento in liste selettive alle quali sia l'Agenzia delle entrate che la guardia di finanza potrebbero poi concentrare la loro attenzione.

Ovviamente nel caso in cui il contribuente, pur essendo obbligato, non presenti il modello Isa in allegato alla dichiarazione dei redditi o lo presenti con dati incompleti o inesatti, scatterà la possibilità per l'amministrazione finanziaria di procedere con l'accertamento induttivo. Ciò è quanto espressamente previsto nel comma 16 dell'articolo 9-bis sopra citato, ai sensi del quale nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli Isa può procedere, previo invito al contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 55 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

© Riproduzione riservata

